

XVII legislatura

Il riordino normativo sulle imprese artigiane

**(AA.SS. nn. 264, 268, 412
e 652)**

ottobre 2013
n. 75



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell’agricoltura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tuttinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Il riordino normativo sulle imprese artigiane

**(AA.SS. nn. 264, 268, 412
e 652)**

ottobre 2013
n. 75

a cura di: G. Buonomo
ha collaborato: L. Formosa

Classificazione Teseo: Artigianato. Imprese Artigiane.
Bottega. Marchi e segni distintivi dell' azienda. Prodotti
artigianali.

I N D I C E

PREMESSA	7
TESTO A FRONTE.....	9
DOTTRINA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	95
1. Rivolta G. C. M., <i>Autonomia privata e strumenti per l'esercizio delle imprese minori</i> , De jure ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	97
2. Accettella F., <i>Il piccolo imprenditore ed il nuovo art. 1 della legge fallimentare</i> , De jure ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	107
3. Guarino A. jr, <i>La cancellazione dal Registro delle imprese: la nuova normativa in materia di imprese individuali, società di persone ed imprese artigiane</i> , De jure ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	125

PREMESSA

Il presente dossier reca il testo a fronte dei seguenti disegni di legge: 652 Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane (Caridi, PdL); 268 Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane (Sangalli PD); 264 Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente" (Sangalli, PD); 412 Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri (Stucchi, LN). Nelle prime due colonne sono confrontati direttamente i due disegni di legge quasi identici S. 268 e S. 652. Gli altri due non hanno disposizioni confrontabili, in particolare il 264, che ha lo stesso presentatore del 268, appare meno comparabile al primo e piuttosto complementare. Il quarto disegno di legge, S. 412, fornisce una definizione delle attività artigianali e pone principi generali.

Ai fini della comprensione della materia, si sono poi acclusi alcuni articoli di dottrina sulla natura dell'impresa artigiana, anche alla luce delle più recenti modifiche normative.

TESTO A FRONTE

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
			Art. 1
			<p>1. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione, lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.</p> <p>2. Ai fini della presente legge per attività artigianale</p>

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
			<p>di interesse storico si intende un'impresa individuale o familiare o con dipendenti che produce un'opera unica o in piccola serie, di uso comune o di valore artistico, senza l'utilizzo di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante il solo impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale e vendita diretta dei manufatti realizzati, in laboratorio o presso fiere e mercati.</p> <p>3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo</p>

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
			economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'elenco delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri di cui alla presente legge.
Art. 1 <i>Finalità</i>	Art.1 <i>Principi generali</i>		
1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della	1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
Costituzione, la presente legge è finalizzata a:	Costituzione, la presente legge è finalizzata a:		
a) riconoscere i mestieri artigiani e la cultura del saper fare artigiano quale patrimonio fondamentale della capacità d'agire e della vocazione produttiva nazionali, come tale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale;	a) valorizzare le eccellenze artigianali e la cultura del saper fare artigiano quale patrimonio nazionale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale;		
b) incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le	b) incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona attraverso il lavoro e l'agire di impresa, di cui ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.	opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona attraverso il lavoro e l'agire di impresa, di cui ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.		
2. La promozione del saper fare artigiano e l'incentivazione del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani costituiscono finalità di	2. La promozione del saper fare artigiano e l'incentivazione del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani costituiscono finalità di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
rilievo nazionale delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivo fondamentale degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale e dell'Unione europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.	rilievo nazionale delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivo fondamentale degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale e dell'Unione europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.		
3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali per l'organizzazione economico-sociale della Repubblica e principi fondamentali dell'ordinamento giuridico			

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
dello Stato.			
4. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui	3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
alla presente legge.	alla presente legge.		
5. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.	4. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.		
Art. 2 <i>Principi generali. Azione nazionale di sistema</i>	Art. 2 <i>Finalità</i>		
1. Per le finalità di cui alla	1. Per le finalità di cui alla		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<p><i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i></p>	<p><i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i></p>	<p><i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i></p>	<p><i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i></p>
<p>presente legge è messa in atto un'azione nazionale di sistema, intesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:</p> <p>a) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti non eredi in possesso di idonea formazione e qualificazione;</p> <p>b) l'informazione e l'orientamento dei giovani, con riguardo alle opportunità di accesso al trasferimento generazionale di cui alla lettera a);</p>	<p>presente legge è prevista un'azione nazionale di sistema intesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:</p> <p>a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati ad avviare e rilevare un'impresa artigiana con particolare riferimento alla valorizzazione delle eccellenze artigianali;</p> <p>b) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti in possesso di idonea</p>		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
c) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano; d) la selezione dei maestri artigiani con funzione di mentor; e) il sostegno alle cosiddette «botteghe scuola»; f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento; g) la partecipazione alla	formazione e qualificazione; c) la creazione di una «Borsa dell'iniziativa artigiana» quale luogo fra domanda ed offerta rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla; d) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione di mentor; e) il sostegno alle cosiddette «botteghe scuola»; f) il sostegno al progetto di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
garanzia finanziaria in conto interesse o in conto capitale tramite consorzio fidi.	impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento; g) la partecipazione alla garanzia finanziaria in conto interesse o in conto capitale tramite consorzio fidi.		
2. All'azione nazionale di sistema concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio. A tal fine sono promosse apposite intese	2. All'attuazione della presente legge concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio. A tal fine sono promosse apposite		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali.	intese interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali.		
3. L'azione nazionale di sistema per la promozione e il coordinamento del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani deve ritenersi parte integrante dei programmi generali per la diffusione della cultura del lavoro artigiano presso le nuove generazioni.			
Art. 3. <i>(Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e</i>	Art. 3. <i>(Programma nazionale di intervento)</i>		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
<i>l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa)</i>			
1. A decorrere dall'anno 2013 è adottato, su base triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Programma nazionale di	1. A decorrere dall'anno 2013 è adottato, su base triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Programma nazionale di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, di seguito denominato «Programma nazionale di intervento.	intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, di seguito denominato «Programma nazionale di intervento».		
2. Le regioni partecipano alle azioni definite e promosse dal Programma nazionale di intervento attraverso il concorso alle azioni di sistema di cui all'articolo 2 e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.	2. Le regioni partecipano alle azioni definite e promosse dal Programma nazionale di intervento attraverso il concorso alle azioni di sistema di cui all'articolo 2 e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, con il decreto di cui al comma 1, il Programma nazionale di intervento per il triennio 2013-2015. Il medesimo decreto individua altresì i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l'implementazione delle azioni nell'ambito dei sistemi regionali del lavoro.	3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, con il decreto di cui al comma 1, il Programma nazionale di intervento per il triennio 2013-2015. Il medesimo decreto individua altresì i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l'implementazione delle azioni nell'ambito di azioni previste nella seguente legge.		
4. Il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito del Programma nazionale di intervento sono realizzati	4. Il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito del Programma nazionale di intervento sono realizzati		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
attraverso la cabina di regia nazionale di cui all'articolo 4.	attraverso la cabina di regia nazionale di cui all'articolo 4.		
Art. 4. <i>(Cabina di regia nazionale)</i>	Art. 4. <i>(Cabina di regia nazionale)</i>		
1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa.	1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per la valorizzazione delle eccellenze artigianali, la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
	trasferimento generazionale di impresa.		
2. La cabina di regia è coordinata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede e la convoca, con periodicità almeno semestrale. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle regioni e delle province, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di	2. La cabina di regia è struttura di riferimento nazionale per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge ed è coordinata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede e la convoca, con periodicità almeno semestrale. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle regioni e delle province, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
impresa del settore artigiano.	commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano.		
3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia nazionale.	3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia nazionale.		
Art. 5. <i>(Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio)</i>	Art. 5. <i>(Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio)</i>		
1. Per le attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri	1. Per le attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
artigiani e trasferimento generazionale di impresa, la cabina di regia di cui all'articolo 4 si avvale della società Italia lavoro spa. La medesima società fornisce supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio.	artigiani e trasferimento generazionale di impresa, la cabina di regia di cui all'articolo 4 si avvale della società Italia lavoro spa. La medesima società fornisce supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio.		
2. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del Programma nazionale d'intervento, la cabina di regia di avvale altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori	2. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del Programma nazionale d'intervento, la cabina di regia si avvale altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
(ISFOL).	(ISFOL).		
	3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio connesse al Programma nazionale di intervento.		
Art. 6. (Informazione ed orientamento)	Art. 6 (Informazione ed orientamento)		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e orientamento con riguardo ai mestieri artigiani.	1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e orientamento con riguardo ai mestieri artigiani.		
2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione ed orientamento di cui al comma 1 attraverso i sistemi regionali del lavoro,	2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione ed orientamento di cui al comma 1 attraverso i sistemi regionali del lavoro,		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione delle forze sociali ed economiche.	con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.		
Art. 7. <i>(Formazione. Sistema delle «botteghe scuola»)</i>	Art. 7. <i>(Formazione. Sistema delle «botteghe scuola»)</i>		
1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove gli interventi per la	1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove gli interventi per la		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
formazione delle competenze connesse ai mestieri artigiani.	formazione delle competenze connesse ai mestieri artigiani.		
2. Il Governo, nell'ambito del Programma nazionale d'interevento, concorda annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani.	2. Il Governo, nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, concorda annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani.		
3. Le azioni di formazione sono sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di	3. Le azioni di formazione sono sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
formazione accreditati e la partecipazione delle forze sociali ed economiche.	formazione accreditati e la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.		
4. Le regioni programmano l'offerta formativa per i mestieri artigiani, in accordo con le province, sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni adottano appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia.	4. Le regioni programmano l'offerta formativa per i mestieri artigiani, in accordo con le province e le camere di commercio locali, sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni adottano appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia e camera di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
	commercio, industria, artigianato e agricoltura.		
5. Gli enti formativi che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani vengono certificati e accreditati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta, rispettivamente, all'interno e all'esterno delle imprese.	5. Gli enti formativi che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani vengono certificati e accreditati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta, rispettivamente, all'interno e all'esterno delle imprese.		
6. Ai fini della certificazione e dell'accreditamento di cui al comma 5, le attività di	6. Ai fini della certificazione e dell'accreditamento di cui al comma 5, le attività di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno stage o di una forma di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.	formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno stage o di una forma di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana per la definizione di una formazione teorico-pratica e la graduale acquisizione di sicurezza nelle proprie capacità operative. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.		
7. Le regioni istituiscono e promuovono il sistema della	7. Le regioni istituiscono e promuovono il sistema della		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
cosiddetta «bottega scuola», quale modalità di formazione e di incontro tra i giovani studenti e le botteghe artigiane. Per le finalità di promozione e sostegno di cui alla presente legge, sono individuati, con legge regionale, gli ambiti settoriali e le modalità di esercizio della «bottega scuola», con prioritaria considerazione per le imprese dell'artigianato artistico.	cosiddetta «bottega scuola», quale modalità di formazione e di incontro tra giovani studenti, soggetti in cerca di occupazione e le botteghe artigiane. Per le finalità di promozione e sostegno di cui alla presente legge, sono individuati, con legge regionale, gli ambiti settoriali e le modalità di esercizio della «bottega scuola», anche attraverso scuole di formazione artigianale, con prioritaria considerazione per le imprese dell'artigianato artistico.		
8. Nell'ambito del	8. Nell'ambito del		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
Programma nazionale di intervento possono essere definite modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiamo completato il corso di formazione certificato, che prevedano agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.	Programma nazionale di intervento possono essere definite modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiamo completato il corso di formazione certificato, che prevedano agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.		
	Art. 8. <i>(Borsa dell'iniziativa artigiana)</i>		
	1. È istituita, presso Unioncamere, la «Borsa dell'iniziativa artigiana» quale		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
	luogo di incontro fra domanda ed offerta rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla.		
	2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo implementato dalle camere di commercio locali che forniscono contestualmente informazione, assistenza e accompagnamento nel processo di valorizzazione delle eccellenze artigianali e promozione dei mestieri		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
	artigianali in favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 9.		
	3. Alle attività previste dai commi precedenti concorrono le organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane.		
Art. 8. <i>(Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana)</i>	Art. 9. <i>(Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana)</i>		
1. L'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane sono promossi con	1. L'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane sono promossi con		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.	interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.		
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici presso i quali i soggetti interessati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle imprese artigiane, con particolare riguardo alle	2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici integrati negli sportelli unici per le attività produttive presso i quali i soggetti interessati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa di cui al capo IV della presente legge, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale.	imprese artigiane, con particolare riguardo alle procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa di cui al capo IV della presente legge, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale.		
3. Le amministrazioni	3. Le amministrazioni		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e di impresa.	pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e di impresa.		
Art. 9. <i>(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali)</i>	Art. 10. <i>(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali)</i>		
1. Le regioni promuovono	1. Le regioni promuovono		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative in materia di promozione dei mestieri artigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi della presente legge, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati conseguiti dalle regioni e dagli enti locali nei rispetti	la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative in materia di promozione dei mestieri artigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi della presente legge, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati conseguiti dalle regioni e dagli enti locali nei rispetti		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
ambiti d'intervento.	ambiti d'intervento.		
Art. 10. <i>(Linee guida per l'implementazione delle politiche regionali a sostegno del trasferimento generazionale di impresa artigiana)</i>	Art. 11. <i>(Linee guida per l'implementazione delle politiche regionali a sostegno del trasferimento generazionale di impresa artigiana)</i>		
1. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di	1. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana, secondo le linee guida di cui al presente articolo.	lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana, secondo le linee guida di cui alla presente legge.		
2. Le regioni, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono a:	2. Le regioni, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come indicato nel precedente articolo 8 provvedono a:		
a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le	a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
province, un'azione di monitoraggio e di verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;	province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;		
b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di	b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);	impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);		
c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), promuovere la realizzazione, con il concorso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane, di una banca dati regionale, con aggregazione provinciale, delle botteghe artigiane in condizione di			

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
accedere al trasferimento generazionale di impresa;			
d) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;	c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
e) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera d), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;	d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera c), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;		
f) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera d), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di	e) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera c), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;	tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;		
g) sostenere l'attività di formazione e addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.	f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
<p>3. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera e) del comma 2 sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la realizzazione del progetto di impresa; b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente; c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e 	<p>3. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) del comma 2 sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la realizzazione del progetto di impresa; b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente; c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e 		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
alla garanzia del consorzio fidi, ai sensi dell'articolo 11.	alla garanzia del consorzio fidi, ai sensi dell'articolo 12.		
4. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera e) del comma 2.	4. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) del comma 2 ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.		
Art. 11. <i>(Prestito d'onore e</i>	Art. 12. <i>(Prestito d'onore e</i>		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
<i>incentivi al credito)</i>	<i>incentivi al credito)</i>		
1. I soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 10 possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.	1. I soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 11 possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.		
2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse	2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
del Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana di cui all'articolo 14 ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.	del Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana di cui all'articolo 15 ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.		
3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di	3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.	fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.		
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,	4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.	sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.		
5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto	5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.	trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.		
	6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.		
Art. 12. <i>(Sostegno fiscale al trasferimento generazionale</i>	Art. 13. <i>(Sostegno fiscale al trasferimento generazionale</i>		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
<i>di impresa artigiana. Defiscalizzazione degli start-up)</i>	<i>di impresa artigiana. Defiscalizzazione degli start-up)</i>		
1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi del presente capo, sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.	1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi del presente capo, sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.		
2. I benefici di cui al	2. I benefici di cui al		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.	comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.		
3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza	3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.	unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.		
Art. 13. <i>(Sostegno alle attività di formazione di giovani artigiani. Cofinanziamento statale dei voucher formativi regionali)</i>	Art. 14. <i>(Sostegno alle attività di formazione di giovani artigiani. Cofinanziamento statale dei voucher formativi regionali)</i>		
1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in	1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui alla presente legge.	corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui alla presente legge.		
2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi voucher formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i	2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi voucher formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
voucher formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo nazionale di cui all'articolo 14, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.	voucher formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo nazionale di cui all'articolo 15, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.		
		Art. 1.	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<i>(Marchio «impresa del patrimonio vivente»)</i>	
		<p>1. In applicazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, è istituito il marchio «impresa del patrimonio vivente», di seguito denominato «marchio».</p> <p>2. Il marchio è attribuito alle imprese artigiane che detengono un patrimonio produttivo nel campo della produzione, trasformazione,</p>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>riparazione o restauro di beni e servizi, caratterizzato da un know-how specifico e rinomato, basato sulla conoscenza di tecniche tradizionali o sull'impiego di strumenti antichi o rari.</p> <p>3. Ai fini dell'individuazione delle imprese di cui al comma 2, si fa riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'elenco riportato nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.288.</p> <p>4. La Conferenza</p>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua le caratteristiche di cui al comma 3 sulla base della presenza nell'impresa di uno o più dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche rari; b) titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti produttivi dell'impresa stessa; c) fabbricazione o restauro dei prodotti mediante processi 	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>speciali, immutati nel tempo, consacrati dalle usanze locali o sulla base di attrezzature o macchinari creati specificatamente nell'area geografica dove l'impresa è insediata;</p> <p>d) possesso, in esclusiva o insieme a poche altre aziende, di un know-how unico e noto a livello locale, nazionale o internazionale;</p> <p>e) possesso di un know-how non accessibile attraverso percorsi formativi normali, ma trasmissibile solo dall'impresa stessa;</p> <p>f) notorietà dell'impresa</p>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;</p> <p>g) tecniche e strumenti all'avanguardia utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale.</p> <p>5. Con uno o più decreti da adottare entro sei mesi dalla</p>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni rappresentative di categoria, specifica i criteri e le modalità di attribuzione del marchio.	
		Art. 2. <i>(Attribuzione del marchio)</i>	
		1. Il marchio è attribuito alle imprese in possesso dei requisiti individuati con	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione in cui esse hanno sede e previa deliberazione della Commissione per il marchio «impresa del patrimonio vivente», istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato ed è composta proporzionalmente da rappresentanti delle regioni, delle imprese e dei consumatori. Il Ministro dello</p>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>sviluppo economico ne regola la composizione e il funzionamento con proprio decreto. La costituzione della Commissione non costituisce un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>3. L'attribuzione del marchio ha durata quinquennale. Decorsi i cinque anni, l'impresa destinataria richiede il rinnovo dell'attribuzione con</p>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		le modalità di cui al comma 1.	
		Art. 3. <i>(Registro del marchio «impresa del patrimonio vivente»)</i>	
		<p>1. Presso ogni regione è istituito il registro del marchio, cui le imprese destinatarie del marchio sono iscritte d'ufficio al momento dell'attribuzione. L'iscrizione al registro ha mera finalità dichiarativa.</p> <p>2. I registri regionali confluiscono in un apposito elenco nazionale, reso accessibile al pubblico</p>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>mediante consultazione informatica sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>3. Le regioni vigilano sulla tenuta dei registri e procedono al loro costante aggiornamento.</p>	
Art. 14. <i>(Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana)</i>	Art. 15. <i>(Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana)</i>	Art. 4 <i>(Agevolazioni per le imprese destinatarie del marchio)</i>	
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è istituito	1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è istituito	1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana», con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana», con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	per il marchio «impresa del patrimonio vivente» con lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2013 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le imprese destinatarie del marchio possono chiedere di godere delle seguenti specifiche agevolazioni afferenti al Fondo:	
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato: a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e	2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato: a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e	a) credito d'imposta per gli apprendisti assunti con la qualifica di operai specializzati; b) credito d'imposta per i	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro e al sistema della bilateralità; b) al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 6, in relazione ai finanziamenti concessi a soggetti, fino trentacinque	tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro, all'alternanza scuola-lavoro e al sistema della bilateralità; b) al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 6, in relazione ai finanziamenti concessi a	programmi di promozione nazionale ed internazionale delle attività da esse svolte; c) credito d'imposta per i programmi di supporto specifico per lo studio e la ricerca in merito alla propria attività di impresa; d) credito d'imposta per promuovere i programmi per la registrazione di disegni e modelli e la realizzazione di prototipi.	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
anni di età, che intendono avviare un'attiva d'impresa artigiana o ne sono titolari da non più di tre anni, ivi inclusi i soggetti ammessi alle procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 10; c) all'erogazione, ai soggetti di cui alla lettera b), dei prestiti d'onore previsti dall'articolo 11.	soggetti, fino trentacinque anni di età, che intendono avviare un'attiva d'impresa artigiana o ne sono titolari da non più di tre anni, ivi inclusi i soggetti ammessi alle procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 11; c) all'erogazione, ai soggetti di cui alla lettera b), dei prestiti d'onore previsti dall'articolo 12.		
		2. Il mancato rinnovo dell'attribuzione del marchio o la revoca di questa da parte degli organi competenti	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		implica l'immediata sospensione delle agevolazioni di cui al comma 1.	
3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino a un ammontare massimo di 25.000 euro.	3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino a un ammontare massimo di 25.000 euro.		
4. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del	4. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.	Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.		
5. La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.	5. La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.		
6. La garanzia del Fondo può essere chiesta dai consorzi fidi e dalle banche	6. La garanzia del Fondo può essere chiesta dai consorzi fidi e dalle banche		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.	iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.		
7. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di fondazioni e di altri	7. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di fondazioni e di altri		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.	soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.		
8. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi	8. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi	3. Con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge d'intesa con la	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie.	dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie.	Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro dello sviluppo economico definisce le modalità di accesso al Fondo per il marchio «impresa del patrimonio vivente» e, annualmente, la suddivisione delle risorse tra i diversi capitoli e programmi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.	
Art. 15 <i>(Disposizioni attuative)</i>	Art. 16 <i>(Disposizioni attuative)</i>		
1. Con decreto del	1. Con decreto del		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.	Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.		
		Art. 5. <i>(Vigilanza e controllo)</i>	
		1. Le funzioni di vigilanza	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>e controllo sul reale e costante possesso dei requisiti richiesti alle imprese artigiane per l'attribuzione del marchio spettano alle regioni sul cui territorio le imprese destinatarie hanno sede legale.</p> <p>2. Le regioni, qualora constatino la sopravvenuta assenza dei requisiti, ne fanno segnalazione alla Commissione di cui all'articolo 2, che propone il ritiro immediato dell'attribuzione e la cancellazione dall'elenco nazionale e dai registri regionali del marchio, nonché</p>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<p>la sospensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 e degli eventuali finanziamenti cui le imprese destinatarie possano avere avuto accesso.</p> <p>3. Fatta salva l'ipotesi di applicazione di sanzioni penali per dichiarazioni false o mendaci, le imprese artigiane che hanno subito il ritiro dell'attribuzione non possono fare richiesta di ulteriore attribuzione per i due anni successivi.</p>	
Art. 16. <i>(Copertura finanziaria)</i>	Art. 17. <i>(Copertura finanziaria)</i>	Art. 6 <i>Fondo per il marchio</i>	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		<i>"Impresa del patrimonio vivente"</i>	
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 2.	1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15 della presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.	1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2.	
	2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
	sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.		
	3. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze previste dai commi precedenti, l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza aggravio di nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, sono compensati mediante riduzione degli stanziamenti		

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
	relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.		
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della		2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli		legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.		oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
		cui al presente comma.	
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di		3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato,		stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato,	

AS 268	AS 652	AS 264	AS 412
<i>Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane</i>	<i>Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"</i>	<i>Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri</i>
necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.		necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>64</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
<u>65</u>	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
<u>66</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
<u>67</u>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<u>68</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120
<u>69</u>	Dossier	La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - Schede di sintesi e documentazione
<u>70</u>	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121. Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Relazione sulla spesa del 2012 (Doc. CLXIV, n. 6) - Profili di competenza dell'8 ^a Commissione permanente
<u>71</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati <i>Ed. provvisoria</i>
<u>72</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" Profili di competenza della 13 ^a Commissione
<u>73</u>	Dossier	Dossier del Servizio studi su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Profili di competenza della 3 ^a Commissione permanente. Ed. provvisoria
<u>74</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) <i>Ed. provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".